Spedizione in abbonamento postale

Anno 90° — Numero 121

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 27 maggio 1949 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 6024 - Semestrale L. 3516
Trimestrale L. 2012 - Un fascicolo L. 30.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1949

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 121 DEL 27 MAGGIO 1949:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 maggio 1949, n. 250.

Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Sardegna.

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 121 DEL 27 MAGGIO 1949:

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Beni asportati dai tedeschi e recuperati. — Decimo elenco.

(1897)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 aprile 1949, n. 243.

Distacco della frazione Gavenola dal comune di Aquila d'Arroscia ed aggregazione al comune di Borghetto d'Arroscia (Imperia).

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la domanda con la quale la maggioranza dei contribuenti della frazione di Gavenola del comune di Aquila d'Arroscia (provincia di Imperia) ha chiesto l'aggregazione della suddetta frazione al comune di Borghetto d'Arroscia (Imperia);

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvati con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro per l'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione di Gavenola è distaccata dal comune di Aquila d'Arroscia ed aggregata a quello di Borghetto d'Arroscia con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica annessa al presente decreto.

Art. 2.

Viene ripristinata alla frazione di Gavenola, in relazione agli antichi diritti derivantile dalla sentenza in data 18 agosto 1885 della Corte di cassazione di Torino e dal successivo atto di transazione in data 26 gennaio 1892 a rogito notaio Leopoldo Pozzoli, la separazione delle rendite patrimoniali delle passività e delle spese per la viabilità interna per l'illuminazione pubblica, per l'istruzione elementare, per gli edifici destinati al culto e per i cimiteri.

Il prefetto d'Imperia, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Aquila d'Arroscia e di Borghetto d'Arroscia e la frazione di Gavenola.

Il presente decreto entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 aprile 1949

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1949
Atti del Governo, registro n. 28, *foglio n.* 64. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949, n. 244.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia dell'Addolorata, in frazione Comacchio del comune di Cuvio (Varese).

N. 244. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Como in data 21 giugno 1948, integrato con postilla di pari data, relativo alla erezione della parrocchia dell'Addolorata, in frazione Comacchio del comune di Cuvio (Varese), e viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa stessa in frazione Comacchio di Cuvio, sede della parrocchia medesima.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949, n. 245.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pietro, in frazione Vaccheria del comune di Guarene (Cuneo).

N. 245. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Alba (Cuneo) in data 9 marzo 1948, relativo alla erezione della parrocchia di San Pietro, in frazione Vaccheria del comune di Guarene (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *maggio* 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949, n. 246.

Riconoscimento, agli effetti civili, della elevazione a vicaria curata del Beneficio coadiutorale di Santa Maria delle Grazie, canonicamente istituito in località Menolzio del comune di Mattie (Torino).

N. 246. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Susa (Torino), in data 10 marzo 1948, con cui il Beneficio coadiutorale di Santa Maria delle Grazie, canonicamente istituito in località Menolzio del comune di Mattie (Torino), viene elevato a vicaria curata autonoma.

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949, n. 247.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine della Neve, in frazione Consovero del comune di Morozzo (Cuneo).

N. 247. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto del Vescovo di Mondovì in data 5 aprile 1948, relativo alla erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine della Neve, in frazione Consovero del comune di Morozzo (Cuneo).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949, n. 248.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria Maddalena, in frazione Begliano del comune di San Canzian d'Isonzo (Gorizia).

N. 248. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Gorizia in data 15 settembre 1935, integrato con postilla 24 luglio 1948, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Maddalena, in frazione Begliano del comune di San Canzian d'Isonzo (Gorizia).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1949

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 marzo 1949, n. 249.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Pietro, in località San Pietro della frazione Fiumara del comune di Villa San Giovanni (Reggio Calabria).

N. 249. Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1949, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Arcivescovo di Reggio Calabria in data 30 settembre 1944, integrato con successivo decreto 15 agosto 1948, relativo alla erezione della parrocchia di San Pietro, in località San Pietro della frazione Fiumara del comune di Villa San Giovanni (Reggio Calabria).

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 maggio 1949

DECRETO MINISTERIALE 28 aprile 1949.

Dichiarazione di pubblica utilità di impianto in Roma di linea telefonica in cavo.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Visto il regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884, convertito nella legge 18 marzo 1926, n. 562;
Visto il regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;
Vista la richiesta del Ministero della difesa Marina;
Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione poste e telecomunicazioni nella seduta del 4 marzo 1949;

Decreta:

Art. 1.

L'impianto della linea telefonica in cavo, parte aereo e parte sotterraneo, tra l'armadio ripartilinee di via Settembrini n. 2 e lo stabile di via Filippo Corridoni in Roma, contrassegnato dai numeri civili pari dal 18 al 32 seguendo il percorso indicato nella pianta allegata al presente decreto, è dichiarato di pubblica utilità.

Roma, addì 28 aprile 1949

Il Ministro: JERVOLINO

(1946)

ORDINANZA MINISTERIALE 25 maggio 1949.

Concorsi nazionali, per titoli, da bandire a posti di ruolo speciale transitorio negli istituti e scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1949, n. 236;

Ordina:

CAPO I

Disposizioni generali

Art. 1.

Coloro i quali intendano partecipare ai concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio negli istituti e scuole d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale, che saranno indetti con successivo bando, sono invitati a presentare domande nei modi e nei termini stabiliti dalla presente ordinanza.

Gli insegnamenti per i quali saranno indetti i concorsi di cui sopra sono quelli indicati nelle allegate tabelle.

Art. 2.

Possono presentare la domanda di cui al precedente articolo soltanto gli insegnanti che siano muniti di uno dei titoli di ammissione indicati, per ognuno dei concorsi, dalle tabelle approvate con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, e con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229, nonchè, per gli insegnamenti di cui alle let-

tere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), *g*), *h*), *i*), *l*), *m*), *n*), *o*), *p*) e *q*), dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, coloro i quali siano in possesso di uno dei titoli indicati nello stesso articolo per ognuno degli insegnamenti stessi.

Gli istanti devono, inoltre, dimostrare di aver prestato, dopo il conseguimento del prescritto titolo di studio, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli istituti o scuole governative d'istruzione media, classica, scientifica, magistrale, tecnica e di avviamento professionale nel quinquennio scolastico 1943-44 1947-48.

Per gli aspiranti ex combattenti o che appartengano a categorie cui siano stati estesi i benefici spettanti agli ex combattenti ai fini delle assunzioni ai pubblici impieghi, il suddetto triennio di servizio scolastico è ridotto ad anni due, di cui uno almeno prestato nel quinquennio 1943-44 1947-48.

Per gli aspiranti forniti di idoneità o di abilitazione corrispondente agli insegnamenti relativi al concorso al quale si riferisce la domanda, il periodo di servizio scolastico è ridotto ad un anno, purchè prestato nel predetto quinquennio.

Possono presentare domande anche i professori di ruolo ordinario degli istituti o delle scuole d'istruzione secondaria che aspirano a una cattedra diversa da quella di cui sono titolari. Ne sono esclusi coloro i quali occupano un qualunque altro posto di ruolo in una pubblica Amministrazione e coloro che sono provvisti di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato.

Ai fini della validità di ognuno degli anni di servizio indicati nel presente articolo, gli insegnanti non di ruolo devono aver prestato servizio per non meno di sei ore settimanali, e continuativamente dal 1° febbraio fino al termine delle operazioni dello scrutinio finale oppure, anche con interruzioni entro l'anno scolastico, per un periodo complessivo di almeno sette mesi.

Art. 3.

Il limite minimo di età è di 21 anni per gli istituti e scuole d'istruzione tecnica; di 18 anni per gli istituti e scuole d'istruzione media, classica, scientifica e magistrale e per le scuole e i corsi di avviamento professionale. Il limite massimo di età è in ogni caso di 65 anni.

I predetti limiti dovranno essere riferiti alla data di pubblicazione del bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

Ciascun aspirante può presentare domanda per non più di cinque classi di concorso. Coloro i quali sono abilitati a cattedre che superano il predetto limite possono presentare domanda per tante classi di concorso quante sono quelle cui dà accesso l'abilitazione.

CAPO II

Presentazione delle domande, termini e documentazione

Art. 5.

La domanda, da presentare nel termine e nei modi prescritti nel successivo art. 9, deve indicare, con la massima chiarezza e precisione, il cognome e nome, la paternità, la data e il luogo di nascita, l'indirizzo dell'istante, la classe di concorso a cui l'istante chiede di partecipare e la denominazione della cattedra o del gruppo di cattedre relativo.

Gli istanti hanno l'obbligo di comunicare al Ministero della pubblica istruzione Servizio ruoli speciali transitori, Roma, via De' Genovesi n. 30 qualunque cambiamento del loro recapito. Il Ministero non assume alcuna responsabilità per il caso di irreperibilità del destinatario in occasione di comunicazioni o di restituzioni che gli fossero fatte nell'antico recapito.

Alla domanda devono essere allegati, salvo quanto prescritto nei successivi articoli, i seguenti documenti:

a) estratto dell'atto di nascita. La firma dell'ufficiale dello stato civile deve essere autenticata dal presidente del tribunale o dal pretore competente;

b) certificato comprovante che l'istante è cittadino italiano o equiparato ai sensi della lettera *b*) dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1949, n. 236;

c) certificato attestante il godimento dei diritti politici. Questo certificato e quello specificato nella precedente lettera *b*) devono essere di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente ordinanza e devono essere legalizzati dal presidente del tribunale o dal pretore, se rilasciati a firma dell'ufficiale di stato civile, dal prefetto della Provincia, se rilasciati a firma del sindaco come capo del Comune;

d) certificato generale del casellario giudiziale di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione della presente ordinanza; la firma del cancelliere deve essere autenticata dalla competente autorità giudiziaria anche se rilasciato a Roma;

e) certificato di regolare condotta civile e morale di data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente ordinanza, rilasciato dal sindaco del Comune ove l'aspirante ha la sua abituale residenza da almeno un anno, e, in caso di residenza per un tempo minore, altro certificato del sindaco della precedente residenza entro l'anno, con la dichiarazione del fine per cui esso è rilasciato.

La firma di detta autorità deve essere autenticata dal prefetto della Provincia. L'Amministrazione si riserva di assumere informazioni, in modo insindacabile e con tutti i mezzi a sua disposizione, sulla condotta civile dell'istante e, in conseguenza, di adottare in qualsiasi momento provvedimenti di esclusione.

Per ciò che riguarda la condotta militare l'Amministrazione può valersi della facoltà di escludere anche se concorra l'estremo che l'aspirante abbia servito con fedeltà ed onore;

f) certificato di costituzione sana ed esente da difetti fisici, tali da impedire l'adempimento dei doveri di insegnante, rilasciato dal medico provinciale, o da un medico militare, o da un ufficiale sanitario, o da un medico condotto.

La qualifica del medico deve risultare chiaramente dal certificato. La firma del medico provinciale deve essere autenticata dal prefetto, quella del medico militare dalla superiore autorità militare, e quella degli altri sanitari dal sindaco, la cui firma deve essere, a sua volta, autenticata dal prefetto.

Tale documento deve essere in data non anteriore di tre mesi a quella della pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*;

g) certificato comprovante di aver ottemperato alle disposizioni delle leggi sul reclutamento e, per coloro che abbiano prestato servizio militare o siano arruolati, copia dello stato di servizio o del foglio matricolare munito per gli ex combattenti della relativa dichiarazione integrativa, secondo le disposizioni contenute nel successivo art. 8.

Gli aspiranti che non abbiano prestato servizio militare devono produrre un documento che indichi la propria posizione rispetto alle leggi sul reclutamento. Gli aspiranti che prestano servizio militare devono produrre una dichiarazione del comandante del Corpo attestante la loro posizione;

h) originale o copia autentica legalizzata del titolo in base al quale si domanda l'ammissione secondo le tabelle (colonna III e IV) approvate con regio decreto 27 gennaio 1933, n. 153, e con regio decreto 11 febbraio 1941, n. 229. I titoli di studio conseguiti entro il 31 dicembre 1925, agli effetti dell'art. 6 del regio decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, devono essere muniti della indicazione (o di relative dichiarazioni in carta legale) che essi hanno valore di abilitazione o di sola qualifica accademica. Valgono in proposito anche i titoli rilasciati da università della cessata monarchia austro-ungarica, nei limiti stabiliti dal regio decreto-legge 8 giugno 1921, n. 1573 e del regio decreto 11 marzo 1923, n. 620, convertiti in legge 17 aprile 1925, n. 473;

i) certificato attestante i punti riportati nell'esame finale per il conseguimento del titolo di cui alla precedente lettera *h*) se essi non risultano dal titolo stesso, o se il titolo non sia presentato a norma dell'art. 8, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236, e del successivo art. 6, secondo comma, della presente ordinanza.

Se il certificato è rilasciato da un direttore di segreteria di università o istituto superiore, la firma deve essere autenticata dal rettore dell'università o dal direttore dell'istituto superiore;

l) stato di famiglia legalizzato dal prefetto. Questo documento deve essere presentato solo dagli aspiranti che sono coniugati con o senza prole, o dai vedovi con prole;

m) certificato o, se del caso, più certificati di servizio che comprovino che l'istante ha prestato il servizio minimo necessario per l'ammissione al concorso, ai sensi del precedente art. 2, secondo, terzo e quarto comma;

n) una scheda conforme al modello stabilito dal Ministero della pubblica istruzione e dal medesimo messa in distribuzione presso i Provveditorati agli studi. Nell'interesse dello stesso aspirante, tale scheda deve essere compilata in modo chiaro ed esatto e con precisi riferimenti ai documenti presentati.

I professori di ruolo devono presentare, in luogo del certificato di cui alla precedente lettera *m*), uno speciale certificato di servizio da rilasciarsi, su loro richiesta, dal Ministero della pubblica istruzione o dalle altre Amministrazioni dello Stato dalle quali temporaneamente dipendono. Essi inoltre devono produrre un certificato rilasciato dal capo d'istituto o dal capo dell'ufficio da cui temporaneamente dipendono comprovante le qualifiche conseguite negli anni 1945-46, 1946-47 e 1947-48.

I certificati di cui al presente articolo devono essere conformi alle vigenti disposizioni sul bollo.

Le autenticazioni delle firme non sono necessarie se i certificati sono rilasciati da autorità amministrative residenti nel comune di Roma.

Art. 6.

Non è ammesso il riferimento ai documenti di rito o titoli presentati sia a questa e sia ad altre Amministrazioni, salvo a quanto è stabilito nei successivi secondo, terzo, quarto e quinto comma. Gli insegnanti di ruolo non possono fare riferimento a documenti e titoli allegati al fascicolo personale.

Gli istanti che abbiano presentato domanda di partecipazione ai concorsi-esami di Stato per cattedre di ruolo ordinario negli istituti e nelle scuole d'istruzione secondaria sono esonerati dal presentare il titolo di cui alla lettera *h*) del precedente art. 5, ma devono indicare esattamente il concorso per il quale hanno prodotto il titolo originale o la copia autentica di esso.

Sono dispensati dal presentare i documenti di cui alle lettere *a*), *b*), *d*), *e*) ed *f*) dell'art. 5 gli istanti che, alla data di pubblicazione della presente ordinanza, sono in servizio di ruolo o non di ruolo negli istituti e nelle scuole governative d'istruzione secondaria. Coloro i quali, però, si trovino in servizio non di ruolo devono presentare un certificato, rilasciato, dal capo d'istituto, dal quale risultino la data di nascita e il possesso degli altri requisiti a cui i documenti predetti si riferiscono. Ove i capi d'istituto non siano in grado, per difetto di documentazione esistente agli atti, di rilasciare tale certificato, gli interessati sono tenuti a presentare direttamente al Ministero i documenti di cui alle richiamate lettere *a*), *b*), *d*) ed *f*).

Gli istanti che si trovino alle armi per obblighi di leva possono esibire, in luogo dei documenti di cui alle lettere *b*), *d*), *e*), *f*) e *g*) del precedente art. 5, un certificato (in carta da bollo da L. 24), rilasciato dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano.

Coloro che intendono partecipare a più di un concorso devono presentare domande separate. Una sola delle domande deve essere documentata in modo completo e a ciascuna delle altre dovrà essere allegata la scheda di cui alla lettera *m*) del precedente art. 5, con l'indicazione a quale delle domande sono allegati i documenti di rito e i titoli.

Ai documenti elencati nell'art. 5 i candidati possono aggiungere tutti i titoli e le pubblicazioni che si ritengono opportuni nel proprio interesse. Sono escluse le opere manoscritte e dattilografate. I disegni e le pitture presentate ai concorsi debbono essere firmati e muniti di autenticazione di autorità scolastica o amministrativa, che li attesti eseguiti da chi li presenta.

In deroga al disposto del primo comma del presente articolo è ammesso il riferimento a disegni, pitture, sculture, album di riproduzioni artistiche, ecc., presentati per altri concorsi al Ministero della pubblica istruzione e che si ritengano insostituibili con copie.

I certificati di servizio, se rilasciati da istituti di istruzione media o elementare, debbono essere autenticati dal competente Provveditore agli studi e, se rilasciati da segreteria di istituti universitari o di istruzione superiore, debbono essere autenticati dal rettore

dell'università o dal direttore dell'istituto superiore. I certificati rilasciati dai Provveditori agli studi non abbisognano di legalizzazione.

Art. 7.

I certificati di servizio scolastico devono indicare esattamente l'insegnamento impartito, la data dell'inizio e della cessazione del servizio nell'anno scolastico al quale si riferiscono e il numero delle ore settimanali di lezione. Quelli relativi agli anni scolastici 1945-46, 1946-47, 1947-48, rilasciati da istituti governativi o pareggiati, devono contenere anche l'indicazione della qualifica.

Qualunque servizio scolastico per il quale non sia prescritto, ai sensi del precedente comma, l'indicazione della qualifica, non è valutabile se non rechi la dichiarazione del capo d'istituto ch'esso sia stato prestato « senza demerito ».

Art. 8.

Per comprovare la qualifica di combattente della guerra 1915-18, dell'Africa orientale, della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione deve essere presentata la dichiarazione integrativa prevista dal decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, e rilasciata dalle competenti autorità militari ai sensi della circolare n. 5000 del Ministero della difesa (S.M.E.) in data 1° agosto 1948. Analogo documento devono presentare i militarizzati ed assimilati che presero parte ad operazioni della guerra 1940-43.

I partigiani combattenti devono produrre il documento rilasciato dalle competenti autorità (Commissioni regionali di 1° grado o Commissione centrale di 2° grado) che provi il possesso del brevetto di riconoscimento di tale qualifica ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e successive modificazioni ed integrazioni.

I reduci dalla prigionia devono produrre una dichiarazione della competente autorità militare comprovante tale loro qualità, munita della notazione che nulla risulta a loro carico nei riguardi del comportamento da essi tenuto all'atto della cattura e durante il periodo di prigionia, e rilasciata a norma della citata circolare n. 5000 del Ministero della difesa.

La condizione di reduce dalla deportazione deve risultare da attestazione del prefetto della Provincia in cui l'interessato risiede, ai sensi dell'art. 8 del regio decreto 14 febbraio 1946, n. 27.

I mutilati ed invalidi di guerra e i mutilati ed invalidi per la lotta di liberazione, se tale qualifica non risulti dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, debbono presentare il certificato mod. 69, del Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra) o copia del decreto di concessione della pensione di guerra, ovvero il certificato della competente delegazione provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra attestante la qualifica stessa ai sensi dell'art. 17 del regio decreto 22 gennaio 1922, n. 92, e successive estensioni, con precisazione dei documenti sulla base dei quali essa è stata riconosciuta. E' altresì valida una dichiarazione provvisoria dell'anzidetta delegazione provinciale dalla quale risulti: che l'interessato ha subìto la visita medica collegiale presso la Commissione medica per le pensioni di guerra, la natura della mutilazione o infermità, nonchè la categoria e la durata della pensione per cui è stato proposto.

Le vedove di guerra devono presentare copia del decreto di concessione della pensione o un certificato del sindaco attestante che la morte del coniuge devesi a servizio militare od assimilato nei reparti combattenti o a causa di ferite o di malattie contratte nei reparti stessi.

Gli orfani dei caduti in guerra o per la lotta di liberazione devono comprovare tale loro qualità mediante certificato rilasciato dal competente Comitato provinciale per gli orfani di guerra.

I danneggiati civili per fatti di guerra (mutilati, invalidi, vedove ed orfani di civili caduti per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, di cui alla legge 19 agosto 1948, n. 1180), devono produrre documenti analoghi a quelli richiesti per le corrispondenti categorie di mutilati, invalidi, vedove ed orfani di guerra; per gli infortunati civili di guerra è valida anche una dichiarazione provvisoria analoga a quella prevista per i mutilati e invalidi di guerra. I profughi dei territori di confine devono presentare l'attestazione rilasciata dal prefetto a termine del decreto del Presidente del Consiglio 1° giugno 1948 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948, ovvero una dichiarazione del prefetto da cui risulti che è stata presentata dall'interessato la domanda per il riconoscimento della qualifica, nei casi in cui la relativa pratica sia tuttora in corso.

I profughi dell'Africa italiana, devono presentare copia del provvedimento di riconoscimento di tale qualifica da parte del Ministero dell'Africa italiana a norma del decreto del Presidente del Consiglio 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948, ovvero una dichiarazione del predetto Ministero dalla quale risulti che è stata presentata la domanda per il riconoscimento della qualifica, nei casi in cui la pratica sia tuttora in corso.

I perseguitati politici e razziali devono provare tale loro condizione nei modi previsti dall'art. 17 del decreto legislativo 21 aprile 1947, n. 373.

Art. 9.

Le domande, redatte su carta da bollo da L. 32 e corredate di tutti i documenti prescritti, devono pervenire al Ministero della pubblica istruzione Servizio ruoli speciali transitori, via De' Genovesi n. 30, entro trenta giorni a contare da quello successivo alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale*.

I documenti prescritti dall'art. 5 dovranno essere disposti nell'ordine indicato dall'articolo stesso e contrassegnati con le medesime lettere minuscole con cui in esso sono distinti.

Saranno presi in considerazione soltanto i titoli risultanti da documenti rilasciati dalle competenti autorità ed espressamente prodotti dai candidati ai fini della valutazione medesima, in conformità di quanto è stabilito nella tabella *A* annessa al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1949, n. 236.

Roma, addì 25 maggio 1949

Il Ministro: GONELLA

Insegnamenti per i quali saranno indetti i concorsi nazionali per titoli a posti di ruolo speciale transitorio

Tabelle	Classi di concorso	Istituti, scuole e cattedre a cui i concorsi danno accesso
I	Italiano, latino, storia e geografia	*Istituti medi inferiori* (scuole medie): Lingua italiana e latina, storia e geografia
I - *bis*	Italiano, latino, storia e geografia	*Liceo scientifico - Istituto magistrale* (classe di collegamento): Lingua italiana e latina, storia e geografia
II	Matematica	*Istituti medi inferiori* (scuole medie): Matematica
II - *bis*	Matematica	*Liceo scientifico* (classe di collegamento): Matematica
III	Disegno	*Istituti medi inferiori* (scuole medie): Disegno
IV	Economia domestica	*Istituti medi inferiori* (scuole medie): Economia domestica
I - cl.	Italiano, latino, greco, storia e geografia	*Ginnasio*: Lingua italiana, latina e greca, storia e geografia
II - cl.	Lettere classiche	*Liceo*: Lettere greche e latine
III - cl.	Lettere italiane e storia	*Istituto magistrale*: Lingua e lettere italiane e storia
IV - cl.	Lettere italiane e latine e storia	*Liceo*: Lettere italiane e latine *Liceo scientifico*: Lettere italiane e latine *Istituto magistrale*: Lingua e lettere latine e storia
V	Filosofia e storia	*Liceo*: Filosofia, storia ed economia politica *Liceo scientifico*: Storia, filosofia ed economia politica *Istituto magistrale*: Filosofia e pedagogia *Scuola di magistero professionale per la donna*: Pedagogia
VI - *a*	Lingua e letteratura francese negli istituti medi di primo grado	*Scuola media, Liceo scientifico* (classe di collegamento), *Istituti tecnici commerciali* (prima lingua straniera), *Scuola professionale femminile*: Lingua francese
VI - *b*	Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di primo grado	*Scuola media, Liceo scientifico* (classe di collegamento) *Prima lingua istituti tecnici commerciali*: Lingua inglese
VI - *c*	Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di primo grado	*Scuola media*: Lingua tedesca
VI - *d*	Lingua e letteratura spagnola negli istituti medi di primo grado	*Scuola media*: Lingua spagnola
VII - *a*	Lingua e letteratura francese negli istituti di secondo grado	*Liceo scientifico*: Lingua e letteratura francese
VII - *b*	Lingua e letteratura inglese negli istituti medi di secondo grado	*Liceo scientifico*: Lingua e letteratura inglese
VII - *c*	Lingua e letteratura tedesca negli istituti medi di secondo grado	*Liceo scientifico*: Lingua e letteratura tedesca
IX	Matematica e fisica	*Liceo*: Matematica e fisica *Liceo scientifico*: Matematica e fisica *Istituto magistrale*: Matematica e fisica
X	Scienze naturali, chimica e geografia	*Liceo*: Scienze naturali, chimica e geografia *Liceo scientifico*: Scienze naturali, chimica e geografia *Istituto magistrale*: Scienze naturali, geografia e igiene
XI	Disegno	*Liceo scientifico*: Disegno *Istituto magistrale*: Disegno

Tabelle	Classi di concorso	Istituti, scuole e cattedre a cui i concorsi danno accesso
XIII	Musica e canto	*Istituto magistrale*: Musica e canto *Scuole secondarie di avviamento professionale*: Canto corale
A - I	Italiano, storia, geografia	*Scuola tecnica*: Cultura generale (italiano, storia, geografia) *Scuola professionale femminile*: Cultura generale (italiano, storia, geografia)
A - I-*bis*	Italiano, storia e geografia	*Istituto tecnico* (prima classe): Italiano, storia e geografia
A - II	Lettere italiane e storia	*Istituto tecnico agrario, industriale, commerciale e per geometri*: Lettere italiane e storia
A - III	Lettere italiane	*Istituto tecnico nautico*: Lettere italiane
A - IV-f	Lingua e letteratura francese per cattedre di ruolo *B*	*Scuola tecnica commerciale*: Lingua francese
A - IV-i	Lingua e letteratura inglese per cattedre di ruolo *B*	*Scuola tecnica commerciale*: Lingua inglese
A - V-f	Lingua e letteratura francese per cattedre di ruolo *A*	*Istituto tecnico industriale*: Lingua francese
A - V-i	Lingua e letteratura inglese per cattedre di ruolo *A*	*Istituto tecnico industriale, commerciale e nautico*: Lingua inglese
A - V-t	Lingua e letteratura tedesca per cattedre di ruolo *A*	*Istituto tecnico industriale*: Lingua tedesca
A - V-s	Lingua e letteratura spagnola per cattedre di ruolo *A*	*Istituto tecnico commerciale*: Lingua spagnola
A - VI	Matematica	*Istituto tecnico industriale*: Matematica *Istituto tecnico nautico*: Matematica e disegno geometrico

Tabelle	Classi di concorso	Istituti, scuole e cattedre a cui i concorsi danno accesso
A - VII	Matematica e fisica	*Istituto tecnico agrario industriale, commerciale e per geometri*: Matematica e fisica
A - VIII	Chimica e merceologia	*Istituto tecnico commerciale*: Chimica e merceologia *Istituto tecnico per geometri*: Chimica
A - IX	Scienze e merceologia	*Scuola tecnica commerciale*: Scienze naturali e fisica, merceologia *Scuola professionale femminile*: Scienze naturali e merceologia
A - X	Disegno .	*Istituto tecnico per geometri*: Disegno e disegno architettonico ed ornamentale *Prima classe istituto tecnico industriale*: Disegno
A - XI	Costruzioni e disegno di costruzioni	*Istituto tecnico industriale*: Costruzioni edili, stradali e idrauliche, disegno di costruzioni *Istituto tecnico per geometri*: Costruzioni e disegno di costruzioni
C - I	Scienze naturali, geografia e patologia vegetale	*Istituto tecnico agrario*: Scienze naturali, geografia e patologia vegetale
C - II	Chimica e industrie agrarie	*Istituto tecnico agrario*: Chimica generale inorganica e organica, chimica agraria, industrie agrarie
C - IV	Agricoltura	*Istituto tecnico agrario*: Agricoltura Agricoltura, economia ed estimo rurale, contabilità agraria
C - V	Economia ed estimo rurale	*Istituto tecnico agrario*: Economia ed estimo rurale, contabilità agraria, elementi di diritto agrario
C - XIII	Zootecnia .	*Istituto tecnico agrario*: Zootecnia, anatomia, fisiologia ed igiene degli animali domestici, ezoognosia, legislazione zootecnica e casearia

Tabelle	Classi di concorso	Istituti, scuole e cattedre a cui i concorsi danno accesso
C - XIV	Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria	*Istituto tecnico agrario:* Elementi di costruzioni rurali e disegno relativo, elementi di topografia e disegno relativo, meccanica agraria
D - II	Elettrotecnica	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici, con specializzazione per elettricisti:* Elementi di elettrotecnica, elettrotecnica ed impianti elettrici, apparecchi elettrici, misure elettriche ed esercitazioni
D - III	Elettrotecnica e radiotecnica	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici, con specializzazione per radioelettricisti:* Elettrotecnica, esercitazioni e misure elettriche Elettrotecnica, esercitazioni e misure radioelettriche Disegno professionale
D - IV	Meccanica e disegno professionale	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici tessili, minatori:* Meccanica e macchine Disegno professionale Disegno professionale
D - VI	Macchine di trasporto e motori	*Scuola tecnica industriale per meccanici, specializzazione per montatori-motoristi:* Macchine di sollevamento e trasporto - Combustibili e lubrificanti - Motori - Disegno professionale
D - VIII	Tecnologia e disegno professionale	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per meccanici e per falegnami ebanisti:* Tecnologia - Laboratorio tecnologico Tecnologia Laboratorio tecnologico - Disegno professionale Disegno professionale
D - X	Tecnologia, elementi di costruzioni, disegno professionale	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per edili:* Tecnologia Elementi di costruzioni
D - XII	Tessitura e disegno tessile	*Scuola tecnica ad indirizzo industriale per tessili:* Tecnologia, tessitura e disegno tessile
E - I	Fisica . . .	*Istituto tecnico industriale:* Fisica
E - II	Fisica ed elettrotecnica	*Istituto tecnico industriale:* Fisica - Elettrotecnica
E - III	Elettrotecnica e laboratorio	*Istituto tecnico industriale:* Elettrotecnica - Laboratorio di elettrotecnica
E - IV	Radiotecnica e laboratorio	*Istituto tecnico industriale per radiotecnici:* Radiotecnica generale Strumenti, misure elettriche e radioelettriche - Laboratorio di misure elettriche e radioelettriche - Radiotecnica generale. Costruzioni radioelettriche Tecnologie relative Laboratorio di misure elettriche e radioelettriche.
E - V	Meccanica, macchine, disegno relativo	*Istituto tecnico industriale:* Meccanica Meccanica e disegno Macchine - Laboratorio di macchine e disegno Macchine - Laboratorio di macchine Meccanica - Macchine - Disegno Meccanica Macchine termiche e disegno Meccanica Macchine - Laboratorio di macchine
E - VI	Disegno tecnico	*Istituto tecnico industriale per meccanici elettricisti:* Disegno
E - VIII	Chimica e laboratorio	*Istituto tecnico industriale:* Chimica Chimica e laboratorio di chimica Chimica Chimica analitica Chimica Analisi chimica generale Elettrochimica - Chimica generale ed inorganica Analisi chimica generale Laboratorio chimico Esercitazioni di analisi chimica - Analisi chimica generale e laboratorio chimico

Tabelle	Classi di concorso	Istituti, scuole e cattedre a cui i concorsi danno accesso
E - IX	Chimica industriale e tintoria e laboratorio	*Istituto tecnico industriale:* Chimica - Chimica tintoria - Chimica industriale e tintoria - Analisi tecniche - Impianti chimici e disegno relativo
E - XIII	Tecnologia meccanica e laboratorio	*Istituto tecnico industriale:* Tecnologia meccanica - Laboratorio tecnologico
E - XV	Tecnologia delle costruzioni, impianto del cantiere ed estimo	*Istituto tecnico industriale per edili:* Impianto e organizzazione del cantiere e tecnologia delle costruzioni Laboratorio tecnologico edile - Resistenza dei materiali - Estimo
E - XVI	Disegno di proiezioni e forme architettoniche	*Istituto tecnico industriale per edili:* Disegno di proiezioni e forme architettoniche
E - XVII	Disegno ornamentale tessile	*Istituto tecnico industriale per tessili e tintori:* Disegno ornamentale tessile
E - XX	Arte mineraria e preparazione meccanica dei minerali	*Istituto tecnico industriale:* Arte mineraria, preparazione meccanica dei minerali
F - I	Computisteria e pratica commerciale	*Scuola tecnica commerciale:* Matematica, computisteria, calcolo mercantile, ragioneria, istituzioni di commercio e pratica commerciale
G - I	Scienze naturali, geografia generale ed economia	*Istituto tecnico commerciale:* Scienze naturali, geografia generale ed economica, chimica e merceologia *Istituto tecnico industriale:* Scienze naturali e geografia generale ed economica
G - IV	Ragioneria e tecnica commerciale	*Istituto tecnico commerciale:* Computisteria, ragioneria, tecnica commerciale, dogane e trasporti
G - V	Materie giuridiche ed economiche	*Istituto tecnico commerciale:* Istituzioni di diritto, economia politica, scienza finanziaria e statistica Istituzioni di diritto - Economia politica, elementi di scienza finanziaria statistica - Legislazione sociale istituzioni di diritto, economia politica, elementi di legislazione finanziaria, statistica
H - I	Agronomia ed estimo	*Istituto tecnico per geometri:* Elementi di agronomia, di economia e tecnologia rurale, estimo catastale, contabilità dei lavori
H - II	Topografia	*Istituto tecnico per geometri:* Topografia e disegno topografico
J - I	Storia e geografia . .	*Istituto tecnico nautico:* Storia, geografia e geografia commerciale
J - III	Astronomia e navigazione	*Istituto tecnico nautico:* Astronomia, navigazione oceanografia e meteorologia
J V	Macchine marine e disegno	*Istituto tecnico nautico:* Macchine e disegno di macchine, meccanica applicata, disegno di geometria descrittiva
L - I	Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali merceologia	*Scuola professionale femminile:* Matematica, nozioni di contabilità, scienze naturali, merceologia - Matematica, nozioni di contabilità
L - II	Disegno	*Scuola professionale femminile:* Disegno, nozioni di storia dell'arte.
L - III	Economia domestica, esercitazioni ed igiene	*Scuola professionale femminile:* Economia domestica, esercitazioni e igiene
M - I	Italiano, storia, geografia	*Scuola di magistero professionale per la donna:* Italiano, storia e geografia
[M II	Scienze naturali, merceologia, agraria	*Scuola di magistero professionale per la donna:* Scienze naturali, merceologia, agraria
M - III	Disegno, storia dell'arte	*Scuola di magistero professionale per la donna:* Disegno e storia dell'arte
M IV	Economia domestica e igiene	*Scuola di magistero professionale per la donna:* Economia domestica e igiene

Tabelle	Classi di concorso	Istituti, scuole e cattedre a cui i concorsi danno accesso
Avv. - I	Italiano, storia, geografia	*Scuole e corsi secondari biennali di avviamento professionale:* Lingua italiana, storia e geografia
Avv. - II	Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, di merceologia ed igiene	*Scuole secondarie di avviamento professionale:* Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali ed igiene, con l'obbligo di completamento d'orario per gli elementi di merceologia
Avv. - III	Contabilità, economia domestica, elementi di merceologia, disegno professionale	*Scuole secondarie di avviamento professionale:* Contabilità, economia domestica ed elementi di merceologia, disegno professionale
Avv. - IV	Materie tecniche del tipo agrario	*Scuola secondaria di avviamento professionale:* Materie tecniche del tipo agrario
Avv. - V	Materie tecniche del tipo industriale	*Scuole secondarie di avviamento professionale:* Materie tecniche del tipo industriale artigiano con l'obbligo di completamento di orario per il disegno professionale
Avv. - VI	Materie tecniche del tipo commerciale	*Scuole secondarie di avviamento professionale:* Materie tecniche del tipo commerciale, con l'obbligo di completamento d'orario per gli elementi di merceologia
Avv. - VII	Materie tecniche del tipo marinaro	*Scuole secondarie di avviamento professionale:* Sezione navigazione » meccanici » costruttori
Avv. - IX	Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, disegno	*Corsi secondari biennali di avviamento professionale:* Matematica, elementi di scienze fisiche e naturali, disegno
Avv. - XII	Materie del tipo industriale femminile	*Corsi secondari di avviamento professionale:* Materie tecniche del tipo industriale femminile, disegno, elementi di scienze, lavori donneschi
Avv.-XIV-f	Lingua francese . . .	*Scuole e corsi secondari di avviamento professionale:* Lingua francese
Avv.-XIV-i	Lingua inglese	*Scuole di avviamento professionale:* Lingua inglese
Avv.-XIV-t	Lingua tedesca . . .	*Scuole di avviamento professionale:* Lingua tedesca
EF - I	Educazione fisica . .	*Istituti e scuole di istruzione secondaria:* Educazione fisica
1 Avv.- st	Stenografia . .	*Scuole di avviamento professionale - Scuole tecniche commerciali - Istituti tecnici commerciali:* Stenografia
2-Avv.-da	Dattilografia	*Scuole di avviamento professionale:* Dattilografia
3-Avv.-ca	Calligrafia	*Scuola di avviamento professionale: Istituti tecnici commerciali:* Calligrafia
4-Avv.-dis	Disegno	*Scuole di avviamento professionale:* Disegno

(2032)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

COMMISSARIATO TURISMO

Riassunto delle disposizioni per la classifica degli alberghi, pensioni e locande e rilevazioni dell'attrezzatura ricettiva nazionale.

A norma della legge 30 dicembre 1937, n. 2651, e successive modificazioni, il Commissariato per il turismo ha disposto che gli Enti provinciali per il turismo, procedano alla revisione biennale della classifica degli alberghi, pensioni e locande.

Sono soggetti alla rilevazione tutti gli alberghi, pensioni e locande, muniti della licenza di pubblica sicurezza, attivi e non attivi alla data del 31 maggio 1949.

La classifica decorrerà dal 1° ottobre 1949 ed avrà validità per il biennio successivo.

(1899)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Unione di Terranova e della Costa del Labrador al Canadà

A partire dal 1° aprile 1949, Terranova compreso il territorio noto col nome di Costa di Labrador, ha cessato di dipendere dal Governo del Regno Unito di Gran Bretagna ed Irlanda del Nord ed è entrato a far parte del Canadà, costituendo la provincia di Terranova del Canadà.

L'unione di Terranova al Canadà ha avuto luogo in base all'accordo sottoscritto l'11 dicembre 1948 dai rappresentanti delle due Parti e ratificato successivamente dal Parlamento del Canadà e dalla Commissione del Governo di Terranova.

(1902)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Nuoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 30 dicembre 1948, registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1949, registro n. 15 Interno, foglio n. 168, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione provinciale di Nuoro di un mutuo di L. 68.595.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(1967)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Divieto di caccia e uccellagione nella zona venatoria di Teramo, Torricella Sicura e Cortino (Teramo)

Fino al 30 giugno 1951, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Teramo, della estensione di ettari 2000, compresa nei comuni di Teramo, Torricella Sicura e Cortino, delimitata dai seguenti confini:

strada statale n. 80, Teramo-L'Aquila, dal ponte della Ramiera sul fiume Tordino, fino al bivio per Torricella; strada provinciale per Torricella fino al bivio per Rocca Santa Maria; tale strada fino alla mulattiera per Ginepri; tale mulattiera per Ginepri, Abetemozzo, fino al fiume Tordino; sponda destra di tale fiume fino alla mulattiera per Agnova, il Bilanciere; tale mulattiera fino a Pagliaroli; strada per Valle San Giovanni fino alla mulattiera per Casanova; tale mulattiera fino al fiume Tordino; sponda destra di tale fiume fino al ponte della Ramiera.

(1844)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Cooperativa « CO.RE.LI. », con sede in Roma

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 5 maggio 1949, i poteri conferiti al dott. Giuseppe Capece, commissario della Cooperativa « CO.RE.LI. », con sede in Roma, sono stati prorogati al 31 agosto 1949.

(1951)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIVISIONE X PORTAFOGLIO

N. 117

CAMBI VALUTARI 50 % (Esportazione)

Cambi di chiusura del 25 maggio 1949

	Dollaro	Franco svizzero
Borsa di Bologna	575 —	141 —
» Firenze	575 —	141 —
» Genova	575 —	141 —
» Milano	575 —	141 —
» Napoli	575 —	141 —
» Roma	575 —	141,50
» Torino	575 —	141 —
» Trieste	575 —	141 —
» Venezia	575 —	141 —

Media dei titoli del 25 maggio 1949

Rendita 3,50 % 1906	79,10
Id. 3,50 % 1902	72,50
Id. 3 % lordo	53 —
Id. 5 % 1935	99,90
Redimibile 3,50 % 1934	76 —
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	74,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,60
Id. 5 % 1936	96,625
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1950)	100,075
Id. 5 % (15 settembre 1950)	100,10
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	100,05
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	100,05
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100,825
Id. 4 % (15 settembre 1951)	97,925
Id. 5 % convertiti 1951	100,25

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Contrattazione cambi

Quotazioni medie mensili ai sensi del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1347, valide per il mese di maggio 1949:

1 dollaro U.S.A.	L. 575 —
1 franco svizzero	» 141 —

Cambi di compensazione del 25 maggio 1949

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	L. 13,12	per franco belga
Danimarca	» 72,98	» corona danese
Francia	» 1,80	» franco francese
Norvegia (c/nuovo)	» 70,57	» corona norvegese
Spagna (c/globale nuovo e c/B)	» 31,96	» peseta
Svezia (c/speciale)	» 159,94	» corona svedese
Svizzera (c/spese portuali transito e trasferimenti vari)	» 142,50	» franco svizzero

Per la lira sterlina valgono le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 27 novembre 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 291 del 15 dicembre 1948).

Ufficio Italiano dei Cambi

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 15.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. R. 3,50 % (1934)	370105	28 —	Grossi Stefano fu Giovanni Battista, dom. a Robbio Lomellina (Novara).	Grossi Stefano fu Giovanni Battista, *interdetto sotto la tutela di Bagliani Giuseppe fu Carlo*, dom. a Robbio Lomellina (Novara).
Cons. 3,50 % (1906)	781869	700 —	Costamora *Domitilla* di Lorenzo, moglie di Cassina *Guglielmo* di Antonio, dom. a Genova, con usufrutto vitalizio congiuntamente e cumulativamente ai coniugi Costamora Lorenzo fu Giobatta e Gobbi Barbara fu Serafino.	Costamora *Maria Domitilla* di Lorenzo moglie di Cassina *Giovanni Serafino Guglielmo*, ecc., come contro.
P. R. 3,50 % (1934)	127955	700 —	Come sopra.	Come sopra.
Id.	278023	1.750 —	Giraudi Onorato fu Carlo, minore sotto la patria potestà della madre Quirico Michelina di Battista, dom. in Asti (Alessandria), con usufrutto vitalizio a Quirico *Battista* fu Giuseppe, dom. in Asti.	Come contro, con usufrutto vitalizio a Quirico *Giovanni Battista* fu Giuseppe, dom. in Asti.
Id.	138772	423,50	Palladino *Angelina* di Antonio, moglie di Ruggieri Giacomo, dom. a Ferrazzano (Campobasso).	Palladino *Angelantonia* di Antonio, moglie, ecc., come contro.
Id.	511000	245 —	Palladino *Angiolina* fu Antonio, dom. a Ferrazzano (Campobasso).	Palladino *Angelantonia* fu Antonio, dom. a Ferrazzano (Campobasso).
Rend. 5 %	186666	80 —	Palladino *Angiolina* fu Antonio, moglie di Ruggieri Giacomo di Antonio, dom. a Ferrazzano (Campobasso).	Palladino *Angelantonia* fu Antonio moglie di Ruggieri Giacomo di Antonio, dom. a Ferrazzano (Campobasso).
Cons. 3,50 % (1906)	248324	420 —	Foa *Rosalia Annina* fu Elia, moglie del dottor Garelli Giovanni Giacomo Federico (chiamato Federico) di Giovanni Luca, dom. in Ceresole d'Alba (Cuneo), vincolata per dote.	Foa *Anna Rosalia* fu Elia, ecc., come contro.
Id.	435779	357 —	Gabasio Adele fu Carlo, moglie di Ramasco *Antonio* fu Giovanni Maria, dom. in Sagliano Micca, vincolata.	Gabasio Adele fu Carlo moglie di Ramasco *Vittor Antonio*, ecc., come contro.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

(1684) Roma, addì 24 aprile 1949 *Il direttore generale*: DE LIGUORO

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica concernente le nuove tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario

1. — Nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 23 aprile 1946 riguardante le nuove tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario della

Provincia di REGGIO EMILIA

nel comune di *Cadelbosco di Sopra*, a pag. 5, alla voce « seminativo arborato di classe IV » la tariffa di reddito dominicale deve essere di L. 575 e non di L. 570;

nel comune di *Reggio Emilia*, a pag. 14, alla voce « incolto produttivo di classe I » la tariffa di reddito dominicale deve essere di L. 68 e non di L. 70;

nel comune di *Reggiolo*, a pag. 15, alla voce « prato di classe II » la tariffa di reddito dominicale deve essere di lire 370 e non di L. 375.

2. — Nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 54 del 5 maggio 1945 riguardante le nuove tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario della

Provincia di BOLOGNA

nel comune di *Minerbio* a pag. 18, alla voce « incolto produttivo di classe I » la tariffa di reddito dominicale deve essere di L. 90 e non di L. 900.

3. — Nel supplemento straordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 6 novembre 1945 riguardante le nuove tariffe di reddito dominicale e di reddito agrario della

Provincia di REGGIO CALABRIA

nel comune di *Caulonia* a pag. 9, alla voce « orto di classe unica » la tariffa di reddito dominicale deve essere di L. 575 e non di L. 68.

(2075)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Milano.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Vista la lettera n. 3/11093/San. in data 13 novembre 1947, con la quale la Prefettura di Milano, nel segnalare l'avvenuta scadenza del termine di presentazione delle domande per la partecipazione al concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi, chiede che venga nominata la Commissione esaminatrice;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso interno per titoli ed esami al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Milano.
La Commissione è così costituita:

Presidente:
dott. Francesco Cigliese, vice prefetto.

Membri:
prof. Umberto Sborgi;
prof. Augusto Giovanardi;
prof. Scipione Anselmi, dell'Istituto superiore di sanità;
prof. Angelo D'Ambrosio.

Segretario:
dott. Antonino Milone.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Milano.

Roma, addì 5 maggio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1923)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Modena.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Modena in data 10 luglio 1947, n. 21523, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore presso il reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Modena;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di coadiutore del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Modena.
La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
dott. Darwin Criscuoli, vice prefetto.

Membri:
prof. Luigi Musaio;
prof. Pietro Ambrosioni;
prof. Roberto Intonti, dell'Istituto superiore di sanità;
prof. Vittorio Gazzi.

Segretario:
dott. Aldo Giovannitti.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Modena.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della prefettura di Modena.

Roma, addì 4 maggio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1853)

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso al posto di assistente presso il reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi di Milano.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;
Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;
Visto il decreto del Prefetto di Milano in data 8 marzo 1948, n. 3/2624, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico-micrografico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Milano;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto medico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Milano.
La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
dott. Francesco Cigliese, vice prefetto.

Membri:
prof. Federico Parini;
prof. Augusto Giovanardi;
prof. Giuseppe Penso, dell'Istituto superiore di sanità;
prof. Angelo D'Ambrosio.

Segretario:
dott. Antonino Milone.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura di Milano.

Roma, addì 5 maggio 1949

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(1924)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA PER I DIPENDENTI STATALI

PREVIDENZA PER IL PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO

Concorso per cinquanta posti in convitto e per ottocento borse di studio

ASSISTENZA SCOLASTICA AGLI ORFANI DEGLI ISCRITTI

Convitti.

I nuovi posti gratuiti in convitto da conferirsi per l'anno scolastico 1949-50 mediante concorso per titoli agli orfani degli iscritti sono complessivamente cinquanta, dei quali dieci riservati agli orfani che intendano frequentare scuole a tipo professionale, industriale o agrario.

Per la partecipazione al concorso occorre che gli orfani abbiano non meno di 7 anni di età e non più di 12 al 30 settembre 1949.

Per gli orfani ammessi in convitto l'Ente assume l'onere della retta, dell'uniforme, delle tasse scolastiche e dei libri. Il corredo personale prescritto dal convitto, le riparazioni e le rinnovazioni dello stesso sono a carico delle famiglie.

I vincitori del concorso saranno ricoverati nei convitti dell'Ente od eventualmente in altri convitti, con i quali l'Ente medesimo ha speciali convenzioni.

Borse di studio.

Le borse di studio, da conferirsi per l'anno scolastico 1949-50 agli orfani degli iscritti mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

100 da L. 5.000 per le scuole elementari;

100 da L. 10.000 per la scuola media e le scuole di avviamento professionale;

100 da L. 18.000 per il ginnasio superiore e liceo, per l'istituto tecnico, l'istituto magistrale, il liceo scientifico ed i corsi di studio equiparati;

150 da L. 35.000 per le università e gli altri istituti di istruzione superiore;

15 da L. 40.000 per corsi di specializzazione e di perfezionamento postuniversitari (la borsa avrà la durata massima di tre anni).

ASSISTENZA SCOLASTICA AI FIGLI DI ISCRITTI IN SERVIZIO ATTIVO

Borse di studio.

Le borse di studio, da conferirsi per l'anno scolastico 1949-50 ai figli degli iscritti, mediante concorso per titoli, sono distribuite come appresso:

170 da L. 18.000 per il ginnasio superiore e liceo, per l'istituto tecnico, l'istituto magistrale il liceo scientifico e i corsi di studio equiparati;

150 da L. 35.000 per le università e gli altri istituti di istuzione superiore;

15 da L. 40.000 per corsi di specializzazione o di perfezionamento postuniversitari (la borsa avrà la durata massima di tre anni).

CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ AI CONCORSI

Ai concorsi possono partecipare rispettivamente:

a) gli orfani di padre, o di madre, che sia stato dipendente statale iscritto all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato;

b) i figli di dipendenti statali iscritti all'Opera di previdenza per il personale civile e militare dello Stato, in servizio attivo.

Per l'ammissione al concorso per posti in convitto, nonchè per le borse di studio, l'aspirante non deve essere in ritardo nella carriera scolastica di oltre un anno se deve frequentare le scuole elementari o medie inferiori, o di oltre due anni se deve frequentare le scuole medie superiori o l'università. Egli deve inoltre aver conseguito la promozione, l'ammissione o il diploma nello scrutinio finale o nella sessione estiva di esami dell'anno corrente 1948-49. Il concorrente, che trovasi già iscritto all'Università, deve aver superato tutti gli esami fondamentali prescritti dalla rispettiva facoltà per gli anni frequentati entro la sessione autunnale 1948-49.

L'aspirante ad una borsa di studio per corsi di specializzazione e perfezionamento postuniversitari deve aver conseguito la laurea da non oltre due anni con una votazione di almeno 88/110.

Le domande devono pervenire alla Direzione generale dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, via Lima 51, Roma, e ad uno degli Uffici provinciali dell'ente stesso entro il:

15 agosto 1949 per gli aspiranti a posti in convitto o borse di studio per le scuole elementari e medie inferiori e superiori;

il 30 novembre 1949 per gli aspiranti a borse di studio universitarie e postuniversitarie.

Detti termini sono improrogabili. Le domande non pervenute in tempo debito, e non regolarmente documentate, non saranno prese in considerazione.

Nelle domande deve essere precisato a quale beneficio si intenda concorrere e il corso di studio che si voglia seguire, ed inoltre deve essere indicato con esattezza il domicilio.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse degli orfani.

Le domande di ammissione al concorso degli orfani devono essere corredate dei documenti seguenti:

1. — Estratto dell'atto di nascita del concorrente.
2. — Estratto dell'atto di morte del genitore iscritto.
3. — Estratto dell'atto di matrimonio dei genitori.
4. — Stato di servizio dell'iscritto.
5. — Documenti che comprovino se il concorrente sta eventualmente orfano di guerra.
6. — Certificato municipale rilasciato in data posteriore al presente bando di concorso, sulla conferma dichiarazione di tre testimoni, ed in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, dal quale risulti la situazione di famiglia del concorrente, la data di nascita e la professione di ciascun membro della stessa anche non convivente, e se il concorrente o qualcuno dei suoi fratelli sia ricoverato o assistito da questo o da altro Ente.
7. — Estratto dell'atto di morte della moglie (e del marito) dell'iscritto, se l'orfano che concorre è privo di ambedue i genitori.
8. — Atto di nomina del tutore se l'orfano è minorenne e privo di ambedue i genitori.
9. — Certificato dell'autorità scolastica da cui risultino i voti riportati dal concorrente nello scrutinio finale e nella sessione estiva di esame del corrente anno per la promozione e l'ammissione al corso da frequentare.

Se l'orfano trovasi già iscritto all'università, deve produrre:

1) copia del piano completo di studi consigliato dalla facoltà frequentata;

2) certificato rilasciato dalla competente autorità con le seguenti indicazioni: *a*) facoltà ed anno a cui lo studente è iscritto; *b*) esami superati durante gli anni già percorsi con il voto conseguito in ciascuna materia.

Il concorrente a borse di studio per corsi di perfezionamento postuniversitari deve esibire un certificato della competente autorità universitaria, dal quale risulti il voto riportato nell'esame di laurea e la data in cui questa è stata conseguita; dovrà inoltre esibire una dichiarazione dell'università attestante che il corso da seguire è un corso di specializzazione o perfezionamento postuniversitario al quale possono iscriversi esclusivamente i laureati, con l'indicazione della durata di esso e la precisazione che avrà inizio nell'anno accademico 1949-50; il candidato potrà anche produrre le pubblicazioni ed i certificati, che reputasse utile a dimostrare la sua attività scientifica.

I documenti rilasciati dall'ufficio di stato civile debbono essere legalizzati dalla competente autorità.

Le domande ed i documenti sono esenti dalle tasse di bollo, giusta l'art. 25 della legge 19 gennaio 1942, n. 22.

NB. — Dei documenti dello stato civile, già esibiti all'Ente pel conseguimento di altri benefici, potrà essere omessa la riproduzione, facendo richiamo all'istanza a corredo della quale furono prodotti.

Documenti da produrre a corredo delle domande nell'interesse dei figli di iscritti in servizio attivo.

Le domande di ammissione al concorso dei figli degli iscritti debbono essere corredate dei documenti indicati ai numeri 1, 3, 6, 9 del capo precedente, nonchè di una dichiarazione dell'Amministrazione, da cui dipende l'iscritto, attestante che lo stesso è in attività di servizio, il gruppo ed il grado di appartenenza.

Roma, addì 19 maggio 1949

(1983) *Il presidente*: RENATO MALINVERNO

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove grafiche e scritto-grafiche dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento medio e superiore, riservati ai perseguitati politici e razziali, indetti con decreti Ministeriali 28 luglio 1948.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto il decreto Ministeriale 28 luglio 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 1948, con il quale sono stati banditi i concorsi-esami di Stato per l'insegnamento medio e superiore riservato ai perseguitati politici e razziali;

Visto l'art. 1 del decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 830;

Ritenuta l'opportunità per ragioni tecniche e per l'esiguo numero dei concorrenti che tutte le prove grafiche e scritto-grafiche dei suddetti concorsi si svolgano unicamente in Roma;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 11 maggio 1949, n. 39219/12106.2.12.22/1.3.1;

Decreta:

Art. 1.

Il diario delle prove grafiche e scritto-grafiche dei concorsi-esami di Stato per l'insegnamento medio e superiore, bandito con decreto Ministeriale 28 luglio 1948, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 12 ottobre 1948, è stabilito come segue:

Data	Classe	DISCIPLINA	Prove	Numero concorrenti	Sede
17- 6-1949	11	Disegno nei licei scientifici e istituti magistrali	grafica	11	Roma
18- 6-1949	3	Disegno negli istituti medi inferiori	»	13	»
20- 6-1949	L II	Disegno nelle scuole professionali femminili	»	4	»
21- 6-1949	L' II		»	4	»
22- 6-1949	A XI	Costruzioni e disegno di costruzione negli istituti tecnici industriali	»	2	»
23- 6-1949	C XIV	Topografia, costruzioni rurali e meccanica agraria negli istituti tecnici agrari	»	1	»
24- 6-1949	D IV	*Meccanica e disegno professionale nelle scuole tecniche industriali per meccanici tessili e tintori*	scritto-grafica	1	»
25- 6-1949	D IX	Disegno professionale e tecnologia del legno nelle scuole tecniche industriali per falegnami ebanisti	»	1	»
27- 6-1949	E V	Meccanica, macchine e disegno relativo negli istituti tecnici industriali	grafica	1	»
28- 6-1949	E XIV	Topografia e costruzioni negli istituti tecnici per minerari	»	1	»
30- 6-1949	H II	Topografia negli istituti tecnici per geometri	»	2	»
1- 7-1949	J V	Macchine marine e disegno negli istituti tecnici nautici	»	1	»
2- 7-1949	IV Avv.	Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo agrario	»	1	»
4- 7-1949	V Avv.	Direzione con insegnamento di materie tecniche del tipo industriale	»	1	»

Art. 2.

I candidati che hanno chiesto di partecipare ai concorsi-esami di Stato riservati ai perseguitati politici e razziali per i quali è prescritta la prova grafica e scritto-grafica e non hanno ricevuto comunicazione di esclusione, dovranno intervenire alle prove di esame nei giorni indicati nel presente diario, senza attendere alcun invito individuale e dovranno presentarsi muniti di un documento personale di riconoscimento e di quanto occorra per scrivere, tranne la carta, che sarà fornita debitamente timbrata dal Ministero.

Art. 3.

Tutte le prove avranno inizio alle ore 8.

Art. 4.

Le prove di cui al presente diario si svolgeranno soltanto nella sede di Roma.

I locali nei quali avranno luogo le prove stesse saranno indicati con avviso affisso all'albo del Ministero.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 maggio 1949

Il Ministro: CONELLA

(2045)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.